

ALLEGATO "A" REP. 4134 RACC. 2753
STATUTO DELLA "FONDAZIONE DANIELE ETS"

Articolo 1

DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (di seguito "CTS"), del codice civile e della normativa in materia, una Fondazione denominata "FONDAZIONE DANIELE".

1.2 La fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE DANIELE ETS".

Ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, l'acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo Settore" sarà inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Treviglio (BG), Via dei Cappuccini n. 5.

2.2 Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio di amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3

DURATA

3.1 La durata della Fondazione è illimitata.

Articolo 4

SCOPI E ATTIVITA'

4.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale rivolte a persone disabili, con particolare attenzione ai minori disabili ed alle loro famiglie e, precisamente, le attività di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 come di seguito elencate:

- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lett. b) interventi e prestazioni sanitarie;
- lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

La Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi, potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili od opportune (ivi comprese, nell'osservanza dei limiti imposti dalle leggi vigenti, attività di natura economica - in via strumentale e non prevalente -) quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

* la promozione e il finanziamento di servizi riabilitativi funzionali ai bisogni del disabile e della sua famiglia, con la precisazione che tali servizi potranno

essere prestati presso strutture all'uopo preposte e pure presso la residenza del disabile, in via temporanea o definitiva;

- * la promozione, l'organizzazione e il finanziamento di servizi e spazi formativi per famiglie con disabili;

- * la promozione, l'organizzazione ed il finanziamento di servizi e spazi di ascolto, per la risoluzione di problematiche relative ai disabili ed alle loro famiglie;

- * la promozione, l'organizzazione ed il finanziamento di ricerche per la soluzione delle problematiche connesse al miglioramento della qualità di vita dei disabili e delle loro famiglie;

- * la promozione, l'organizzazione ed il finanziamento di servizi, progetti o laboratori per l'inclusione sociale del disabile;

- * l'assistenza diurna per l'infanzia.

Articolo 5

ATTIVITA' DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

5.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 4, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

5.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di amministrazione.

5.3 A mero titolo esemplificativo la Fondazione potrà:

- a) svolgere, con l'osservanza delle modalità di legge, attività di raccolta fondi, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative, anche attraverso l'erogazione di somme a favore di Enti che operano direttamente nei confronti delle persone cui le attività della Fondazione si rivolgono;

- b) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività;

- c) stipulare ogni atto o contratto, considerato opportuno ed utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, purché ne sia verificata la sostenibilità economica e finanziaria da parte del Consiglio di amministrazione;

- d) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve o a lungo termine (nell'interesse esclusivo della Fondazione), l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, purché non comportino oneri economici gravosi per l'ente.

La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e di tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, ritenute necessarie od opportune per il conseguimento dei propri scopi.

Articolo 6

PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

6.1 Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è composto:

- a) dal fondo di dotazione iniziale risultante dall'atto costitutivo;

- b) dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fonda-

zione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, con espressa destinazione al patrimonio;

c) dalle elargizioni fatte dai Fondatori, da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

e) da contributi di qualsiasi genere destinati ad incremento del patrimonio.

6.2 Per l'adempimento dei propri fini la Fondazione può disporre del fondo di gestione costituito:

a) dalle rendite, dai proventi derivanti dal patrimonio e dagli avanzi di gestione, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

b) da eventuali contributi, donazioni o disposizioni testamentarie fatti da Enti o da privati, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale od immateriale, che non siano espressamente destinati al patrimonio;

c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

d) dai contributi dei Fondatori;

e) dalle entrate derivanti dalle attività istituzionali, dalle attività di raccolta fondi e dalle attività diverse;

f) dai proventi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione nel rispetto delle norme previste dal presente Statuto.

6.3 Tutte le risorse della Fondazione comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione. È vietata in ogni caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Articolo 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

7.2 Il Consiglio di amministrazione deve approvare entro il 30 (trenta) aprile il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c..

7.3 Il bilancio di esercizio deve essere redatto ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 117/2017, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 5 del presente Statuto.

7.4 Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del CTS, la Fondazione dovrà approvare e pubblicare annualmente il bilancio sociale, con le modalità previste dallo stesso art. 14.

7.5 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostruzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Articolo 8

ORGANI DELLA FONDAZIONE

8.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale, se nominato.

8.2 Ai membri degli organi della Fondazione potrà essere riconosciuto un compenso nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3) del D.Lgs. n. 117/17 oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni e preventivamente approvate dal Consiglio di amministrazione.

Tali compensi devono essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze richieste, nonché contenuti entro limiti congrui rispetto a quelli previsti per analoghe funzioni nel settore non profit e nel mercato di riferimento.

È in ogni caso fatto divieto di corrispondere compensi tali da configurare una distribuzione indiretta di utili.

Resta ferma la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico.

Articolo 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 L'Organo amministrativo è costituito da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, a ciascuno dei quali spetta un voto.

9.2 I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati al momento della costituzione dai Fondatori e, successivamente, dai Fondatori medesimi o dai loro successori legittimi, i quali potranno nominare anche sé stessi.

Nel caso in cui i Fondatori o i loro successori non volessero o non potessero provvedere, i consiglieri verranno nominati dallo stesso Consiglio di amministrazione per cooptazione.

Al termine del triennio i Fondatori o i loro successori provvederanno alla nomina del nuovo consiglio.

Nel caso in cui la cessazione di uno o più consiglieri determinasse l'abbassamento al di sotto del predetto numero minimo (pari a tre soggetti) e non intervenisse la nomina dei Fondatori, stante l'impossibilità di procedere per cooptazione, allora sarà competente alla nomina dei consiglieri, entro comunque i limiti massimi di statuto, il Sindaco della città ove avrà sede la Fondazione.

9.3 Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c..

9.4 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

9.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto dal secondo comma del presente articolo. I Consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di amministrazione.

Resta inteso che la nomina predetta, da parte dei Fondatori, sarà necessaria soltanto nell'ipotesi in cui la cessazione di un singolo componente abbia determinato l'abbassamento del numero dei membri del Consiglio di amministrazione al di sotto del minimo previsto dal presente statuto (tre soggetti).

Negli altri casi la stessa sarà facoltativa e potrà avvenire entro i limiti massimi previsti dallo statuto.

La nomina per cooptazione potrà intervenire, invece, solo in via facoltativa, nella ipotesi in cui i Fondatori non abbiano provveduto alla sostituzione, sempre che il numero di consiglieri rimasti non sia inferiore a quello minimo di tre elementi. In tale ultima ipotesi, infatti, il Consiglio di amministrazione non potrebbe utilmente operare, neppure per cooptazione.

Resta inteso che il nuovo membro o i nuovi membri del Consiglio di amministrazione, neoeletti con le modalità di cui sopra, resterà o resteranno in carica sino alla naturale scadenza dell'organo.

9.6 Il Consiglio di amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

9.7 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di amministrazione stesso.

9.8 Sono cause di esclusione dal Consiglio di amministrazione:

- * il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- * l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- * l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
- * l'essere nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio su proposta dell'Organo di controllo.

Articolo 10

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 Il Consiglio di amministrazione è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, adottando ogni conseguente provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della stessa e, in particolare, a titolo esemplificativo, provvede a:

- a) definire gli obiettivi ed i programmi da attuare per il conseguimento degli scopi della Fondazione e a verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa ai programmi definiti;
- b) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- c) approvare il bilancio consuntivo, sulla base delle disposizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente;
- d) approvare, ove previsto dalla normativa di settore, anche il bilancio sociale sulla base delle disposizioni indicate dalla disciplina tempo per tempo vigente;
- e) deliberare sugli affari e le questioni che gli siano state sottoposte dagli altri organi della Fondazione;
- f) determinare le modalità di attribuzione al patrimonio o al fondo di gestione delle risorse di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
- g) deliberare eventuali modifiche statutarie; deliberare l'istituzione di sedi ed uffici operativi secondari, anche fuori del territorio nazionale;
- h) deliberare in merito alla trasformazione, alla fusione, alla scissione, allo scioglimento e liquidazione della Fondazione, alla devoluzione del patrimonio residuo ed alla nomina di uno o più liquidatori;
- i) deliberare in merito all'assunzione del personale e al conferimento degli in-

carichi a collaboratori e consulenti;

j) determinare, l'eventuale, compenso dei membri degli organi della Fondazione e approvare i rimborsi spese;

k) approvare e modificare gli eventuali regolamenti della Fondazione;

l) cooptare i propri membri nei limiti di quanto stabilito dal precedente articolo 9;

m) nominare l'Organo di controllo e disporre la revoca dei suoi membri;

n) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore legale e disporre la revoca.

10.2 Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei propri membri.

10.3 Il Consiglio di amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente in seduta straordinaria ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri.

10.4 Il luogo di convocazione del Consiglio di amministrazione può essere stabilito ovunque, sia nell'ambito del territorio italiano che all'estero. Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante invio di comunicazione attraverso modalità che consentano di attestare l'avvenuta ricezione, ai recapiti espressamente indicati dai singoli consiglieri all'atto della nomina e che gli stessi dovranno aver cura di mantenere aggiornati. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione.

10.5 Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di controllo, se non presenti, dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione e siano informati sugli argomenti da trattare.

10.6 Le riunioni del Consiglio di amministrazione potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

10.7 La riunione del Consiglio di amministrazione è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

10.8 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10.9 Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione. Le deliberazioni relative alle modifi-

che dello Statuto, alla trasformazione, alla fusione e alla scissione della Fondazione sono adottate con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio di amministrazione, mentre le decisioni relative allo scioglimento dell'Ente e alla conseguente devoluzione del patrimonio vengono assunte con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio di amministrazione.

10.10 Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

Articolo 11

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

11.1 Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione sono nominati per la prima volta in sede di costituzione della Fondazione e, successivamente, dal Consiglio di amministrazione tra i suoi membri, restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati anche per più mandati.

11.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti. La legale rappresentanza spetta, in assenza o in caso di impedimento del Presidente, al Vice Presidente. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

11.3 Il Presidente sorveglia sul buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario, e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione.

11.4 Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di amministrazione; adotta in caso di emergenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di amministrazione; cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 12

SEGRETARIO

12.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

12.2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di controllo.

12.3 Il Segretario cura la tenuta del Libro verbali del Consiglio di amministrazione.

Articolo 13

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

13.1 L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale e potrà essere composto da 1 (uno) a 3 (tre) membri - secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione - nominati dal Consiglio di amministrazione medesimo.

13.2 All'Organo di controllo si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

13.3 I membri dell'Organo di controllo durano in carica tre esercizi, ossia sino alla riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

13.4 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

13.5 Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro. In alternativa, il Consiglio di amministrazione avrà comunque la facoltà di nominare un revisore esterno o una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito Registro.

13.6 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.7 L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 14

LIBRI DELLA FONDAZIONE

14.1 Oltre alle scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali la Fondazione tiene:

- a) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

14.2 Il libro indicato alla lettera a) è tenuto a cura del Segretario e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta. Il libro di cui alla lettera b) è tenuto a cura dell'Organo di controllo.

Articolo 15

VOLONTARI

15.1 La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

15.2 I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della Fondazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

15.4 Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

17.5 La Fondazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 16

SCIoglimento DELLA FONDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

16.1 Lo scioglimento della Fondazione per qualunque causa e la devoluzione

del suo patrimonio, in conformità a quanto previsto al comma successivo, saranno decisi dal Consiglio di amministrazione, con delibera da adottarsi con voto favorevole dei tre quarti dei componenti in carica e sentito il parere dell'Organo di controllo.

16.2 Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera del Consiglio di amministrazione di scioglimento.

È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di devoluzione, anche indiretta, a favore di fondatori, amministratori, lavoratori, collaboratori o altri componenti degli organi sociali.

16.3 Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del CTS.

Articolo 17

CLAUSOLA DI RINVIO

17.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Marta PIN

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO
CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22, COMMI 1 E 3 DEL D.LGS82/2005.
TREVISO LI, trenta (30) marzo duemilaventisei (2026)